

Scheda n.506.

Come ottenere l'assistenza igienica dei collaboratori scolastici (ex bidelli)

- Diritto allo studio
- Collaboratori Scolastici (ex Bidelli)

Molti genitori chiedono **a chi spetti l'assistenza igienica** dei loro figli con scarso o assente controllo degli sfinteri.

Se trattasi di **scuola paritaria comunale o privata**, tale assistenza deve essere fornita da **personale di tali scuole**, purchè ne venga fatta richiesta scritta dai genitori all'atto dell'iscrizione.

Dette scuole non possono rifiutarsi di garantire tale servizio perchè sono scuole paritarie e la **L. n° 62/00** stabilisce che tali scuole debbono adeguarsi ai criteri di funzionamento delle scuole statali alle quali sono "rese pari".

Se trattasi di **scuole statali** già la **Nota Ministeriale prot. n° 3390 del 2001** chiariva come **tali compiti spettassero ai collaboratori ed alle collaboratrici scolastiche**. Successivamente è intervenuto anche il **CCNL** del comparto scuola che ha meglio dettagliato negli artt. 47, 48 e nella tabella A compiti e procedure come segue, sempre che i genitori abbiano comunicato per iscritto alla scuola al momento dell'iscrizione tale necessità.

Ad ulteriore conferma vi è anche l'art. 3 comma 2 lettera c) del Decreto legislativo n° 66/17 applicativo della riforma della "Buona scuola", nonchè la sentenza n° 22786 depositata il 30 Maggio 2016 della Corte di Cassazione, sez. VI Penale, che ha confermato una condanna penale per "rifiuto d'atti d'ufficio" a delle collaboratrici scolastiche che si erano rifiutate di prestare assistenza igienica nel cambio del pannolino ad una bimba con disabilità.

Il Dirigente Scolastico deve individuare, anche tramite un'assemblea sindacale, **almeno un collaboratore ed una collaboratrice scolastica** (per garantire il rispetto del sesso dell'alunno da assistere).

Allo scelto, il DS deve **ufficialmente dare l'incarico dell'assistenza igienica e la cura dell'igiene personale** dell'alunno.

Da tale incarico ufficiale nasce il **diritto del collaboratore di seguire un breve corso di aggiornamento** a spese dell'ufficio scolastico regionale, al termine del quale **passa alla qualifica superiore** ed acquista il diritto ad un **aumento stipendiale di circa 1000 euro** lorde all'anno (senza ovviamente aumento di orario di lavoro) il quale entra nella **base pensionabile**.

Nasce dall'incarico anche l'**obbligo di svolgere l'assistenza igienica**. Tale obbligo è **immediatamente operante**, purchè ci sia un incontro con la famiglia per illustrare le necessità e modalità di svolgimento dell'assistenza (ad es. alunni con fragilità ossea, con spasticità, etc).

Il corso di aggiornamento quindi non è condizione per l'inizio dell'adempimento dell'obbligo di assistenza, ma condizione indispensabile per ottenere l'aumento stipendiale, ovviamente anche per un approfondimento culturale e pratico del nuovo lavoro.

Pertanto **se un collaboratore si rifiuta di svolgere l'incarico**, senza giustificato motivo (ad es. disabilità), **il DS è obbligato a diffidarlo e quindi ad irrogare una sanzione disciplinare**.

Se poi tutti i collaboratori sono disabili, allora il DS deve **chiedere all'ufficio scolastico regionale** che trasferisca uno dei collaboratori che lo accetti o, in mancanza, a sorte in una scuola vicinore, dove non svolgerà questo tipo di assistenza e di trasferire da una scuola vicinore altro collaboratore che abbia già svolto il corso o comunque che non sia disabile.

Le annuali circolari sugli organici delle scuole prevedono anche la **possibilità di assumere in deroga collaboratori scolastici aggiuntivi** per svolgere questo tipo di assistenza.

In mancanza di tutto ciò, la famiglia che fosse invitata telefonicamente dalla scuola a recarsi ivi per pulire l'alunno o che lo trovasse sporco al momento di andarlo a riprendere a scuola, dovrebbe, prima di prendere l'alunno, **recarsi dai Carabinieri**, invitarli per un sopralluogo a scuola e quindi potrebbe, se vuole, **sporgere denuncia** nei confronti del DS e dei collaboratori scolastici per **omissione di atti di ufficio, interruzione di un pubblico servizio e mancata assistenza a persona non autosufficiente**.

Se una volta i collaboratori scolastici potevano rifiutarsi di svolgere il corso di aggiornamento, da ora in poi ciò non è più possibile, poiché l'art. 1 comma 124 della legge di riforma della scuola n. 107/2015, ha stabilito che **l'aggiornamento in servizio è un obbligo "strutturale e permanente"**.

Questi concetti sono stati espressi pubblicamente dall'avv. Nocera il 22/09/2015 a Rai Radio 3 durante la trasmissione "Tutta la città ne parla".

Si può ascoltare il suo intervento [cliccando qui](#) a partire dal minuto 20.

AGGIORNAMENTO del 10/06/2016

La Corte di Cassazione, sez. VI Penale, con [sentenza n° 22786/16](#) depositata il 30 Maggio 2016 ha confermato una **condanna penale per "rifiuto d'atti d'ufficio" e il risarcimento del danno a delle Collaboratrici scolastiche che si erano rifiutate di prestare assistenza igienica nel cambio del pannolino ad una bimba con disabilità complessa**.

[Modello diffida](#) per chiedere l'immediata nomina di una collaboratore scolastico per l'assistenza igienica ([file word](#) aggiornato al 18/9/2017)

Vedere anche le schede normative:

n° 526. [I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare assistenza igienica agli alunni con disabilità \(Sent. Corte Cass. 22786/16\)](#)

n° 144. [Chiarimenti definitivi sui compiti dei "bidelli" \(CCNL 2003\)](#)

n° 434. [Organici di fatto di sostegno per l'a.s. 2013-14 \(CM 18/13\)](#)

Pubblicato il 30/9/2015

Aggiornato il 18/9/2017 **Avvocato Salvatore Nocera**

Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell'AIPD sull'integrazione scolastica

Viale delle Milizie, 106

00192 Roma

06/3723909

06/3722510

Email: osservscuola.legale@aipd.it